

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 17 del 23/02/2012 - rif. PREC 176/11/L

Parere di Precontenzioso n. 17 del 23/02/2012 - rif. PREC 176/11/L d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da S.F. dei F.lli Sibilio S.a.s. e da Icil S.r.l.- (lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di caserma) - Importo a base d'asta € 520.803,48 - S.A.: Direzione del genio militare per la Marina di Taranto- Non è conforme ai principi vigenti in tema di evidenza pubblica l'esclusione dalla gara del concorrente per la mancanza nel contratto di avvalimento dell'elemento essenziale del costo della prestazione poiché in caso di avvalimento non rileva, ai fini dell'ammissione alla gara, l'assenza di singoli elementi del contratto stesso, ma unicamente che la stazione appaltante sia posta in condizione di acquisire piena certezza in ordine alla disponibilità dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari apportati al concorrente mediante avvalimento.

Parere di Precontenzioso n. 17 del 23/02/2012 - rif. PREC 176/11/L d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1

Il contratto di avvalimento non deve contenere l'indicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010, volti a prevenire infiltrazioni criminali, concernendo una fase successiva a quella dell'ammissione alla gara, non riguardano i concorrenti non ancora appaltatori. Pertanto, non è conforme ai principi vigenti in tema di evidenza pubblica l'esclusione del concorrente dalla gara per essere il contratto di avvalimento privo dell'indicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010).